

● MODIFICATA L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Finalmente controlli coordinati in campagna

di **Marcello De Luigi**

La legge 11-8-2014 n. 116, tra le varie disposizioni contenute, ha riservato uno spazio anche al sistema dei controlli sulle imprese agricole.

L'art. 1 della legge stabilisce che, al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle aziende agricole e l'uniformità dei comportamenti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo l'accesso alle informazioni sui controlli.

Questa norma ha lo scopo di evitare che i vari enti preposti alle verifiche in agricoltura (Direzione territoriale del lavoro, Inps, Inail, ecc.) procedano, anche in tempi diversi, agli accertamenti dei medesimi obblighi regolamentari come è già accaduto, ad esempio, per la qualificazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti per i quali, accertata l'irregolarità da parte dell'Inps, l'Istituto è stato poi costretto a trasmettere i ricorsi ai Comitati regionali del lavoro per competenza (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 34/2014).

Lo stesso articolo precisa inoltre che i controlli ispettivi effettuati nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare, e questo è un dettaglio importante, anche nei casi di constatata regolarità degli adempimenti.

Mentre per la prassi previgente il verbale equivaleva a una specie di atto d'accusa nei riguardi del datore di lavoro, ora assume anche il valore di riconoscimento della correttezza da parte della ditta ispezionata.

In questi casi, cioè di accertata regolarità, i controlli non possono contenere contestazioni in sopralluoghi succes-

L'obiettivo è evitare sovrapposizioni e duplicazioni nell'attività dei vari enti preposti

sivi relativi alle medesime annualità e alle stesse tipologie di indagini, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, oppure nell'eventualità che emergano atti o fatti o elementi non conosciuti al momento dell'accesso.

Via al Registro unico dei controlli

Allo scopo di evitare, come detto, duplicazioni o discordanze nelle indagini, e quindi di recare il minor intralcio possibile alla gestione aziendale, viene istituito, con decreto del ministro delle politiche agricole e di quello dell'interno, un Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

Un altro momento chiave della legge 116 da poco entrata in vigore è rappresentato dal potere di diffida esercitato dagli organi di controllo per le violazioni alle norme di natura agroalimentare.

Il decreto legislativo n. 124/2004, ribadendo le disposizioni già vigenti con la legge n. 638/1983, conferisce agli ispettori previdenziali il potere di diffidare gli imprenditori allo scopo di regolarizzare le violazioni sanabili in materia di legislazione del lavoro, fissando il relativo termine.

Nell'ipotesi di adesione alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge, o nella misura pari a un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.

Il provvedimento di diffida è obbli-



gatorio nel senso che non si può applicare la sanzione se prima non si è proceduto alla diffida.

Circa la nozione di illeciti sanabili, si intendono per tali quelli dovuti a semplici errori e omissioni formali che comportino una mera operazione di normalizzazione, ovvero a violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose siano eliminabili.

Le trasgressioni soggette a diffida non devono comunque rientrare nella sfera della tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore o in quella riguardante la sicurezza e l'igiene sul lavoro, salvo le mancanze di pura formalità.

In ogni evenienza la diffida non è consentita quando la regolarizzazione diviene impossibile come, ad esempio, per la mancata consegna al lavoratore della dichiarazione dei dati sul registro d'impresa, quando questi non è più dipendente dell'azienda o quando la stessa sia cessata al momento della diffida.

La nuova legge 116 fissa l'obbligo per il datore diffidato di adempiere alle prescrizioni entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto. Nel caso di inosservanza del termine l'organo di controllo procede alla contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (contestazione immediata o, se non possibile, notificazione entro 90 giorni). A contestazione avvenuta, cade per l'interessato la facoltà di avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge n. 689.

Quanto, infine, alle violazioni per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta, l'importo è ridotto del 30% se il versamento viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. La disposizione si applica anche alle violazioni contestate anteriormente all'entrata in vigore della legge, purché l'interessato trasmetta la quietanza di pagamento all'autorità competente entro 30 giorni. ●



Le nostre iniziative ad
**EIMA INTERNATIONAL
2014**

AREA QUADRIPORTICO**GIOVANI E INNOVAZIONE****6 workshop dedicati**

Ora/luogo	Giovedì 13 novembre	Venerdì 14 novembre	Sabato 15 novembre
10,30 Quadriportico	Agrofarmaci sostenibili e di origine biologica: efficacia, applicazioni, prospettive	Sostenibilità e agricoltura conservativa: le misure di sostegno nei nuovi Psr	Biostimolanti, la frontiera della fertilizzazione: cosa sono e come agiscono
14,00 Quadriportico	Agroalimentare: le possibilità di occupazione per gli agronomi e l'integrazione di filiera	Elettronica e sensori nella moderna agricoltura, le potenzialità nell'immediato futuro	Agronomi: nuove professionalità richieste dal mercato e il ruolo dell'Ordine professionale